



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**AUTORIZZAZIONE DELLE ESENZIONI  
DAI REQUISITI DI TRASPARENZA PRE-NEGOZIAZIONE  
RICHIESTE DA BORSA ITALIANA S.P.A**

**IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE MERCATI**

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e le successive modificazioni (TUF);

VISTO, in particolare, l'art. 74, comma 1, del suindicato decreto legislativo, il quale attribuisce alla Consob il potere di esentare il gestore di una sede di negoziazione dagli obblighi di pubblicare le informazioni pre-negoziazione stabiliti dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 600/2014;

VISTE le note di Borsa Italiana S.p.A. del 1° giugno, del 27 luglio e del 23 ottobre 2017 con le quali la Società ha trasmesso le istanze di deroga dai requisiti di trasparenza pre-negoziazione aventi ad oggetto strumenti non rappresentativi di capitale ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014 per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione da essa gestiti, e in particolare le istanze relative agli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della divulgazione, agli ordini di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato (*large in scale*) e agli ordini aventi ad oggetto strumenti per i quali non esiste un mercato liquido;

VISTE le *Opinion* adottate dall'ESMA in data 4 giugno 2018, nell'ambito delle quali l'Autorità europea, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, ha espresso una valutazione di compatibilità delle suddette deroghe alla trasparenza pre-negoziazione con i requisiti enunciati al paragrafo 1 del medesimo articolo e specificati nel regolamento delegato (UE) n. 2017/583;

RISCONTRATO che le istanze di esenzione rispettano le condizioni di cui al par. 1.1.2.5. dell'allegato alla delibera Consob n. 20448/2018, e in particolare i requisiti previsti dal citato articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, così come dettagliato dalla relativa regolamentazione delegata;

**DETERMINA:**

Sono approvate, con decorrenza odierna, le istanze di deroga alla trasparenza pre-negoziazione relativamente a strumenti non rappresentativi di capitale presentate da Borsa Italiana S.p.A. con riferimento ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione da essa gestiti, aventi ad oggetto:

- ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della divulgazione (con particolare riguardo agli ordini di tipo *iceberg* e *stop-loss*), di cui articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) e articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 2017/583;
- ordini di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato (*large in scale*) di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), MiFIR e articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2017/583, riferiti a proposte di negoziazione che originano da operazioni concordate e riportate secondo le regole del mercato ovvero immesse sul sistema RFQ;
- ordini aventi ad oggetto strumenti per i quali non esiste un mercato liquido di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), MiFIR e articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 2017/583, riferiti a proposte di negoziazione immesse sul sistema RFQ o che originano da operazioni concordate e riportate secondo le regole del mercato.

Il Responsabile della Divisione Mercati

Firmato digitalmente da  
Maria Antonietta Scopelliti